



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



Reg. n. del
Prot. Gen. n. **19354** del 28/08/2017

Ordinanza n. **598** del 28/08/2017

IL SINDACO

OGGETTO: Prescrizioni in materia di antincendio boschivo

CONSIDERATO il protrarsi di una situazione metereologica priva di precipitazioni piovose che favorisce lo sviluppo e la propagazione di incendi;

CONSIDERATO che Comuni della provincia di Rieti sono stati interessati da importanti incendi boschivi che hanno distrutto ettari di patrimonio naturale e lambito centri abitati;

RAVVISATA LA NECESSITA' di adottare misure incisive a salvaguardia della incolumità pubblica e a tutela dell'ambiente, che prevengano concretamente il rischio di incendi boschivi le cui conseguenze possono assumere contenuti drammatici per le persone e l'ambiente;

VISTA la Legge Quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21.11.2000;

VISTO il D.lgs. n. 139 dell'8.3.2006

RICHIAMATO l'art. 7 bis del T.U. 267/2000 ad oggetto sanzioni amministrative, come introdotto e modificato dalla legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

VISTE le leggi vigenti ed in particolare il D.lgs. 267/00, artt. 50 e 54;

ACCERTATA la propria competenza in merito;

ORDINA

fino a provvedimento di revoca

1. Il divieto assoluto di accendere fuochi per l'abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli rivenienti da utilizzazioni boschive, da terreni cespugliati, pascoli, prati, culture arboree da frutto e da legno e da terreni abbandonati;
2. Il divieto di tutte le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree a rischio;
3. Il divieto, nelle zone boscate e cespugliate e in tutti i terreni condotti a cultura agraria, pascolo e incolti, di compiere azioni che possano arrecare pericolo anche immediato di



COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI
UFFICIO DEL SINDACO



incendio;

4. Il divieto di accendere barbecue, ad eccezione di accensione di fuochi in appositi bracieri o focolai o altre strutture appositamente realizzate nelle aie, nei giardini privati e condominiali, cortili di pertinenza di fabbricati, siti all'interno delle predette aree e terreni. Il fuoco, in questi casi, deve essere acceso in spazi interni alle aree interessate, che siano quanto più possibile vuoti, circoscritti, isolati e riparati dal vento, in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille, avendo preventivamente ripulito l'area da foglie, da erbe secche e da altri materiali facilmente infiammabili ed avendo avuto cura di adottare ogni accorgimento idoneo per evitare l'insorgere e il propagarsi del fuoco in altre aree, provvedendo allo spegnimento delle ceneri di risulta con acqua;
5. Il divieto assoluto di accensione e lancio di fuochi di artificio, di cosiddette 'lanterne cinesi' e lo sparo di petardi e scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;
6. Il divieto di usare fornelli o inceneritori che producano faville o brace o compiere altra operazione che possa arrecare pericolo d'incendio;
7. La mancata osservanza degli obblighi e divieti di cui ai punti precedenti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
8. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio d'incendio, anche in aree esterne al bosco, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento;
9. La presente ordinanza, per quanto di competenza, verrà trasmessa al Prefetto di Rieti, al Comando dei Carabinieri di Amatrice, alla Polizia Municipale, al COI di Amatrice.

IL SINDACO
(Sergio Pirozzi)